



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20**
OGGETTO:
**ISTITUZIONE I.M.U "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" E
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì due del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:*

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. FERRENTINO ANTONIO - Sindaco	Si
2. PREACCO SUSANNA - Vice Sindaco	No
3. SELVO MANUELA - Consigliere	Si
4. PEPE AGNESE - Assessore	Si
5. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Si
6. AMODIO GIOVANNI LAZZARO - Assessore	No
7. GIACCONE ANNA - Assessore	No
8. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Si
9. FRANCO ROCCO - Consigliere	Si
10. CELLI VINCENZINO - Consigliere	Si
11. REGE GIANASSO DANILA - Assessore	Si
12. CALONGHI GUIDO - Consigliere	Si
13. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
14. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Si
15. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Si
16. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Si
17. DI GIANDOMENICO DENIS - Consigliere	Si
TOTALE PRESENTI	14
TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Signor FERRENTINO ANTONIO.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del consiglio Comunale n. 20 del 02/05/2012

OGGETTO: Istituzione I.M.U. Imposta Municipale Propria e determinazione aliquote per l'anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco,

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, e che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...) sentita la conferenza Stato - Città in presenza di motivate esigenze;

Richiamato l'art. 29 comma 16-quater del D.L. n. 216/2011, convertito in L. 14 del 24/02/2012, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 4 comma 4 del D.L. 16 del 02/03/2012, che dispone l'abrogazione della sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, sospensione prevista inizialmente dal D.L. 93/2008 e riconfermata successivamente con D.L. 112/2008 e con la legge di stabilità 2011;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamato l'art. 8 del D.Lgs 23/2011 di istituzione dell'I.M.U. - Imposta municipale propria a partire dall'anno 2014, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI e, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Dato atto che il D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 ha anticipato, in via sperimentale, l'applicazione dell'IMU già dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, spostandone conseguentemente l'applicazione a regime a partire dal 2015;

Considerato che mentre il D.Lgs. 23/2011 confermava anche per l'I.M.U., così come per l'ICI dall'anno 2008, l'esenzione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, l'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, estende l'applicazione dell'IMU anche a questa fattispecie;

Rilevato che il medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, ai commi 7, 8 e 9 fissa le seguenti aliquote I.M.U.:

- Aliquota generale: 0,76% (7,6 per mille) con facoltà di manovra da parte dei Comuni sino a 0,3 punti percentuali (in aumento o in diminuzione)
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille), con possibilità di incremento o decremento da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali,
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;

Rilevato altresì che il comma 10 del medesimo articolo 13 riconosce una detrazione di imposta sull'abitazione principale pari a € 200,00, incrementata per gli anni 2012 e 2013 di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni residente (maggiorazione massima: € 400,00) e stabilisce inoltre la possibilità per i Comuni di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio: in tal caso però l'Ente non può fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Preso atto che il comma 11 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille);

Considerato che, nonostante l'incremento della base imponibile IMU rispetto a quella dell'ICI, dovuto ai nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite catastali e alle nuove fattispecie imponibili che erano invece esenti da ICI, la disposizione di cui al comma 11, nonché l'eliminazione del trasferimento dello Stato per compensare l'esenzione ICI sulle abitazioni principali, impongono all'Ente di elevare le aliquote IMU base al fine di assicurare un gettito effettivo in linea con quello degli anni scorsi, e di compensare gli ulteriori tagli alle risorse del federalismo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2012 con la quale si propone al Consiglio l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012:

- Aliquota generale: 0,86% (8,6 per mille)
- Aliquota abitazione principale (e relative pertinenze, come individuate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011): 0,55% (5,5 per mille);
- Aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2% (2 per mille)
- Detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 (€ 200,00 per abitazione principale e € 50,00 per ogni figlio residente di età non superiore a 26 anni)

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito all'istituzione dell'imposta e alle aliquote IMU, in analogia alla precedente disciplina ICI ed in particolare ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);

Sentiti gli interventi del consigliere capogruppo Donata Cappuccio che, ringraziati gli uffici finanziari per la consueta collaborazione, si rammarica per le scelte dell'Amministrazione che la minoranza auspicava ispirate a una maggiore sensibilità nei confronti dei contribuenti; pur comprendendo le difficoltà per il Comune di fronteggiare il momento economico particolarmente difficile, il consigliere come esempio dell'onerosità dell'imposta cita il suo caso personale: per la propria abitazione principale, gravata da un mutuo, l'IMU è stata quantificata in € 1.666,00, il triplo rispetto alla precedente imposta (ICI); il consigliere Cappuccio annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;

Il consigliere Giuglard, concorda con l'analisi fatta dal Sindaco e invita a riflettere sul fatto, paradossale, che i cittadini pagheranno l'IMU per abitazioni spesso acquistate grazie a un mutuo che, in caso di inadempienza nel pagamento delle rate, finirebbero nei patrimoni degli Istituti bancari ai quali quindi si potrebbe far pagare l'IMU;

Il Sindaco, dopo aver precisato di aver lavorato personalmente e con la propria maggioranza per giorni e giorni a una soluzione il più possibile equa e tale da permettere la chiusura del bilancio di previsione, osserva che a Sant'Antonino l'onerosità della nuova imposta è stata in qualche modo attenuata dalle rendite catastali e più basse rispetto a quelle di Torino dove le abitazioni principali saranno assoggettate a una pressione fiscale molto elevata, per non tacere degli immobili non destinati ad abitazione (aliquota del 10%).

Le misure delle aliquote proposte sono state determinate in modo tale da recuperare, peraltro non riuscendovi completamente, i tagli dei trasferimenti erariali che ammontano, al momento a 150.000,00 euro. L'amministrazione inoltre si è impegnata a non aumentare la TARSU, è riuscita a garantire la mensa scolastica a prezzi più bassi rispetto all'appalto precedente: il 2013 sarà peggiore considerando, ad esempio, che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dovrà essere coperto al 100%; la situazione è drammatica per Sant'Antonino come per tutti gli altri Comuni italiani. Tutto quello che è stato possibile fare contro questa manovra è stato fatto: l'invito alla riflessione formulato dal consigliere Giuglard è vano essendo impossibili ulteriori approfondimenti. ;

Il consigliere Giuglard chiede al Sindaco cosa succederà in caso di insolvenza: il Sindaco risponde che prima di procedere alla riscossione coattiva si cercherà in modo bonario di recuperare le imposte dovute, cercando soluzioni anche per situazioni di disagio socio economico segnalate dai servizi sociali.

Esaurita la discussione il Sindaco invita i Consiglieri alla votazione;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. 1 (Di Giandomenico)

Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 4 (Cappuccio, Giuglard, Spataro, Martoglio)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di istituire l'Imposta Municipale Propria - I.M.U. prevista dagli artt. 8 e 9 del D.L.gs 23/2011 e dall'art. 13 del D.L. 201/2011.
3. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2012:
 - Aliquota I.M.U. generale: 0,86% (8,6 per mille)

- Aliquota I.M.U. abitazione principale (e relative pertinenze, come individuate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011): 0,55% (5,5 per mille);
 - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2% (2 per mille)
4. Di confermare le detrazioni per abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 (€ 200,00 per abitazione principale e € 50,00 per ogni figlio residente di età non superiore ai 26 anni).
 5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. e) del T.U. n. 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con separata successiva votazione, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 14 Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. 1 (Di Giandomenico)

Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 4 (Cappuccio, Giuglard, Spataro, Martoglio)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to: FERRENTINO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to: GAVAINI Dr.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

31 MAR 2012

Sant'Antonino di Susa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

31 MAR 2012

Sant'Antonino di Susa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,
